

## **Statuto SICVE in vigore dal 2015**

### **ARTICOLO 1**

Si è costituita in Roma un'Associazione Civile denominata "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare" (S.I.C.V.E.) la cui sede legale corrisponde a quella del Presidente in carica.

### **ARTICOLO 2**

La "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare" (S.I.C.V.E.) ha durata indeterminata.

### **ARTICOLO 3**

Scopo della S.I.C.V.E. è quello di favorire e promuovere gli studi e le ricerche nel campo della Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, di facilitarne lo sviluppo e le conoscenze, di coordinare i mezzi atti a potenziare l'applicazione ed il processo di ogni più moderno metodo di studio e cura delle malattie vascolari, arteriose, venose e linfatiche, di facilitare lo scambio d'idee tra cultori di questa disciplina della Chirurgia, tutelando il prestigio e gli interessi professionali dei Soci, di promuovere le attività didattiche e la Formazione Continua dei Soci, di curare i principi etici e deontologici dei Soci nel campo professionale, di promuovere la Chirurgia Vascolare ed Endovascolare anche intervenendo a vari livelli istituzionali nella programmazione sanitaria e producendo o collaborando a produrre linee guida e protocolli su aspetti di buona pratica clinica.

Al fine di raggiungere i propri scopi statuari la S.I.C.V.E. può collaborare con altre Associazioni, Società, Enti ed Organizzazioni con finalità anche indirettamente analoghe alla propria e potrà costituire o promuovere altre Associazioni di liberi cittadini che hanno solo scopi umanitari e senza scopi di lucro.

E' ammesso l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali che non siano in contrasto con i principi etico-deontologici e con gli scopi statuari. Tali attività potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di Strutture, Enti, Fondazioni, Associazioni all'uopo organizzate e sostenute da autofinanziamenti, contributi di Soci e/o Enti pubblici o privati e/o industrie farmaceutiche, elettromedicali e di dispositivi medico-chirurgici, in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle normative vigenti.

In tal senso la S.I.C.V.E. può essere soggetto fondatore promotore di un'Associazione Umanitaria per le malattie vascolari che non può avere scopi di lucro ma solo scopi umanitari. Tale Associazione Umanitaria può avere propri Soci sostenitori che possono essere liberi cittadini. Gli Organi Statuari della S.I.C.V.E. possono essere anche Organi Statuari della suddetta Associazione Umanitaria.

### **ARTICOLO 4**

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione si riunisce in Congresso e riconosce, inoltre, quale Organo Ufficiale una Rivista edita a stampa cartacea e/o on line, su cui può pubblicare gli Atti del Congresso, il risultato dei suoi studi e tutte le notizie inerenti l'Associazione stessa. E' compito del Presidente, Past President, Presidente Eletto e Consiglio Direttivo per il biennio in cui questo è in carica, nominare l'Editor in Chief e l'Editorial Board della Rivista, che possono essere riconfermati.

L'Editor in Chief può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

### **ARTICOLO 5**

L'Associazione si propone anche di stabilire i rapporti con le Società Nazionali e Straniere aventi comuni interessi scientifici, allo scopo di valorizzare scambi culturali, attraverso l'organizzazione di Congressi nazionali e internazionali, scambi di Soci e la promozione di studi a carattere nazionale, internazionale e/o interdisciplinare.

### **ARTICOLO 6**

La S.I.C.V.E. rappresenta l'emanazione della Società Italiana di Chirurgia Vascolare, confluita successivamente nella Società di Chirurgia Cardiovascolare prima e Società di Chirurgia Cardiaca e Vascolare dopo. Possono essere Soci fondatori della "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare" (S.I.C.V.E.) i Chirurghi Vascolari, Universitari ed Ospedalieri istituzionalmente riconosciuti.

#### **ARTICOLO 7**

Sono organi dell'Associazione :

- A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- B) IL PRESIDENTE IN CARICA qui di seguito denominato anche semplicemente Il Presidente;
- C) IL SEGRETARIO;
- D) IL PRESIDENTE ELETTO;
- E) IL PAST PRESIDENT;
- F) IL TESORIERE
- G) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- H) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

#### **ARTICOLO 8**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari, i cittadini italiani, specialisti in Chirurgia Vascolare o comunque laureati in Medicina e Chirurgia da non meno di cinque anni che dimostrino attraverso idoneo Curriculum di occuparsi da un punto di vista scientifico-assistenziale di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.

Possono fare parte dell'Associazione gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, in qualità di Soci Juniores, fino al compimento del 35° anno di età. La quota di iscrizione viene fissata nel 50% della quota dei Soci Ordinari e dà diritto di voto alle Assemblee ed alle elezioni.

L'iscrizione all'Associazione è annuale. Essa viene accettata e di anno in anno riconfermata dal Presidente, dal Past President, dal Presidente Eletto e dal Consiglio Direttivo.

E' istituita la figura del Socio Sponsor, rappresentata da qualunque cittadino o istituzione pubblica o privata che attraverso una libera donazione sostiene le attività scientifico-tecnologiche o di informazione-formazione della S.I.C.V.E.

E' facoltà del Presidente, del Past president, del Presidente Eletto e del Consiglio Direttivo nominare il Socio Sponsor come major Sponsor per contributi particolari. Il Socio Sponsor non può ricoprire cariche sociali ma può partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

#### **ARTICOLO 9**

La domanda di colui che aspira ad essere ammesso all'Associazione in qualità di Socio Ordinario deve essere indirizzata al Presidente, accompagnata da Curriculum Vitae e presentata da due Soci Ordinari. Il Presidente, il Past President, il Presidente Eletto e il Consiglio Direttivo decidono l'ammissione a Socio Ordinario.

#### **ARTICOLO 10**

La nomina di Socio Onorario, da attribuirsi a Studioso Italiano o Straniero che abbia particolarmente contribuito al progresso della disciplina, viene proposta dal Presidente, dal Past President, dal Presidente Eletto e dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci, mediante votazione, con la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il Socio Onorario non ha diritto di voto in Assemblea.

#### **ARTICOLO 11**

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta di almeno dieci Soci in regola con la quota associativa, può proporre al Presidente e al Consiglio Direttivo la revoca di un Socio che assuma posizioni incompatibili con le finalità e gli interessi dell'Associazione. Il Socio ha il diritto di giustificarsi di fronte al Presidente e al Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 12**

I Soci Ordinari e Juniores sono tenuti al pagamento di un contributo annuo il cui ammontare viene definito da apposito Regolamento. L'ammontare del contributo viene deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, del Past President, del Presidente Eletto e del Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi fa sì che il Socio decada e venga cancellato dall'albo dei Soci. La cancellazione definitiva spetta tuttavia al Presidente e al Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 13**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote d'iscrizione dei Soci, dalle quote annuali, dalle donazioni e dalle elargizioni e sovvenzioni che possono pervenire all'Associazione. Le rendite sono erogate per le spese d'amministrazione, per le spese di adunanza, per le pubblicazioni inerenti l'attività della Società, per l'istituzione di premi e quant'altro definito da apposito Regolamento. Il controllo della gestione economica del patrimonio viene effettuata da un Dottore Commercialista che funge da Tesoriere con l'ausilio del Segretario, sotto la responsabilità del Presidente in carica.

#### **ARTICOLO 14**

I Soci Ordinari e Juniores si riuniscono in Assemblea ed eleggono, mediante votazione a scrutinio segreto, ogni anno il Presidente e ogni due anni i membri del Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari e Juniores possono riunirsi in Assemblea ordinaria periodicamente su deliberazione del Presidente, del Past President, del Presidente Eletto e del Consiglio Direttivo oppure in Assemblea straordinaria in qualsiasi momento su particolare richiesta del Presidente, del Past President, del Presidente Eletto e del Consiglio Direttivo o di almeno 50 Soci Ordinari in regola con la quota associativa, in ogni caso previa convocazione fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata o e-mail o telefax almeno 30 giorni prima dell'Assemblea stessa. L'Assemblea dei Soci viene convocata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione per deliberare è richiesta la maggioranza del 50%+1 dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione per deliberare è richiesta la maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto. All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto solo i Soci Ordinari e Juniores in regola con le quote associative e, senza diritto di voto, i Soci Onorari e i Soci sponsor. Nell'ultima Assemblea di fine anno viene tenuta una seduta amministrativa nella quale il Presidente rende note le deliberazioni e le attività svolte o in corso di svolgimento, sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo, comunica la nomina dei nuovi Soci.

#### **ARTICOLO 15**

L'Associazione è diretta dal Presidente, dal Past President, dal Presidente Eletto e da otto membri costituenti il Consiglio Direttivo. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo Soci Ordinari in regola con la quota associativa annuale. Degli otto membri costituenti il Consiglio Direttivo quattro dovranno essere scelti tra gli ospedalieri e quattro tra gli universitari. La candidatura o le candidature alla Presidenza viene o vengono proposte dal rispettivo Collegio universitario o ospedaliero che proporrà all'elettorato il nominativo di uno o più candidati in regola con la quota associativa da votare alla carica di Presidente dell'Associazione. Nel caso in cui un Collegio proponga un solo nominativo, un altro o più Soci Ordinari in regola con la quota associativa potranno concorrere alla carica di Presidente purché la singola candidatura sia appoggiata da almeno settanta Soci firmatari in regola con la quota associativa (ogni Socio può sostenere con la propria firma una sola candidatura). Il Presidente viene eletto a maggioranza dai Soci in regola con la quota associativa con voto segreto e con scheda riservata.

Il Presidente dura in carica un anno e viene eletto due anni prima del suo mandato, pertanto l'anno successivo alla sua elezione avrà il mandato di Presidente Eletto, l'anno ancora dopo avrà il mandato di Presidente in carica e l'anno ancora dopo avrà il mandato di Past President. Solo nel 2014 saranno eletti il Presidente in carica nel 2015 e il Presidente in carica nel 2016 e nel 2014 ricoprirà la carica di Past President il Presidente in carica nel biennio precedente. Il Presidente in carica sarà nel 2015 universitario, nel 2016 ospedaliero e così di anno in anno per gli anni successivi sarà a senso alterno universitario-ospedaliero .

Le liste dei candidati al Consiglio Direttivo vengono proposte al Presidente dai Collegi delle due componenti, universitaria ed ospedaliera, e devono comprendere un numero minimo di quattro candidati per componente. I Collegi provvederanno a specificare le rispettive proporzioni delle varie figure accademiche e/o professionali. Tutte le candidature dovranno pervenire al Presidente entro il termine perentorio di trenta giorni prima della votazione. Sono ammesse candidature al di fuori delle liste, purché ciascuna sia sostenuta dalle firme di quaranta Soci Ordinari in regola con la quota associativa (ogni Socio può sostenere con la propria firma una sola candidatura). Possono essere eletti solo i soggetti che hanno depositato la propria candidatura. Non più di un consigliere per componente potrà essere rieletto per il mandato successivo, escluso il candidato Presidente. Il Consigliere non potrà ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo é formato da quattro membri ospedalieri e quattro membri universitari, dura in carica due anni a partire dal 2015 ed elegge, assieme al Presidente, al Past President e al Presidente Eletto, tra i suoi membri ad inizio mandato, il Segretario che dura in carica quel biennio.

Qualora il Presidente receda dal suo incarico anticipatamente, entra in carica anticipatamente il Presidente Eletto che proseguirà poi il suo mandato come Presidente in carica nell'anno per il quale era stato eletto. Qualora un consigliere eletto receda dal mandato durante il biennio di attività, verrà sostituito dal primo dei non eletti della propria componente o, in assenza di questi, il Presidente provvederà alla cooptazione di un membro su indicazione del Collegio di appartenenza del recedente.

E' istituito il Collegio dei Probiviri che, in numero di tre, vengono scelti tra i membri dell'Associazione esterni al Presidente, al Past President, al Presidente Eletto e al Consiglio Direttivo. I Probiviri vengono proposti dal Consiglio Direttivo ad inizio mandato e, nominati dal Presidente, durano in carica per quel biennio. Possono essere riconfermati nei bienni successivi.

#### **ARTICOLO 16**

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si rendono garanti delle attività dell'Associazione, ne curano l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria ed adempiono ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto per attuare gli scopi dell'Associazione promuovendone l'incremento con tutti i mezzi che sono in suo potere.

#### **ARTICOLO 17**

Il Presidente, il Past President, il Presidente Eletto e i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a riunirsi periodicamente oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su domanda di almeno sette dei membri aventi diritto alla riunione. Per la validità di ogni riunione è necessaria la convocazione almeno un mese prima da parte del Presidente e la presenza di almeno sette dei membri aventi diritto. Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica. Il Presidente, il Past President, il Presidente Eletto e gli otto membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto nelle riunioni. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti.

#### **ARTICOLO 18**

Il Segretario è tenuto a redigere verbale delle riunioni. I verbali sono firmati dal Segretario e dal Presidente.

#### **ARTICOLO 19**

Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, convoca e presiede le Assemblee e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina i pagamenti e la riscossione dei pagamenti, firma gli atti ufficiali.

#### **ARTICOLO 20**

Per ogni biennio viene nominato dall'Assemblea dei Soci un Tesoriere esterno al Presidente, al Past President, al Presidente Eletto e al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere con il Segretario e sotto la responsabilità del Presidente in carica tiene cura del buon andamento finanziario dell'Associazione, mantiene la cassa sociale, compila il bilancio consuntivo e quello preventivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. In particolare, l'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che dovranno essere approvati prima dal Presidente, dal Past President, dal Presidente Eletto, dal Segretario e dal Consiglio Direttivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 21**

Tutte le funzioni dell'Associazione sono a titolo gratuito.

**ARTICOLO 22**

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, del Past President, del Presidente Eletto e del Consiglio Direttivo. La proposta di modifica deve essere formulata e comunicata a tutti i Soci a mezzo raccomandata o e-mail o telefax almeno un mese prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Soci. La proposta di modifica sarà discussa ed approvata a maggioranza dai Soci presenti all'Assemblea ed aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

**ARTICOLO 23**

In caso di scioglimento dell'Associazione l'attivo viene assegnato secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

**ARTICOLO 24**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

**ARTICOLO 25**

È previsto dallo Statuto un Regolamento che stabilisce le norme comportamentali ed attuative dell'Associazione e dei suoi componenti. Modifiche al Regolamento possono essere assunte dal Presidente, dal Past President, dal Presidente Eletto e dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno nove di questi. Modifiche al Regolamento possono essere proposte al Presidente e al Consiglio Direttivo da almeno dieci Soci in regola con la quota associativa.